

Alle dr. in legge per le dr. e dr.
amministrative del 1° e 2° e 3° e 4° e 5° e 6° e 7° e 8° e 9° e 10° e 11° e 12°
della stessa nota F. 20/12/22



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

PRESIDENZA

Piazza Matteotti n.22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/5405305-306 – fax: 075/9669224

e-mail: ca.perugia@giustizia.it

IL PRESIDENTE DEI TRIBUNALI
di Perugia
F. 20/12/22

Prot.n.10074/2022

Perugia, 29 dicembre 2022

Ai Presidenti dei Tribunali
DISTRETTO

OGGETTO: rilascio della copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità in assenza di registrazione Rif. prot. DAG n. 2116492.E del 19.10.2022.

Si trasmette, unitamente alla presente, nota DAG 13/12/2022 prot.n.0250031.U in risposta al quesito formulato in merito all'oggetto.

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE
Dott.ssa Claudia MATTEINI

Claudia Matteini



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Perugia

Oggetto: rilascio della copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità in assenza di registrazione
Rif. prot. DAG n. 2116492.E del 19.10.2022

Con nota prot. 7810/22 codesta Presidenza ha chiesto di chiarire se possa essere rilasciata l'attestazione di irrevocabilità di una sentenza prima che sia intervenuta la registrazione del provvedimento.

Codesto Presidente evidenzia che sull'argomento si riscontrano diverse prassi operative e più precisamente: il Presidente del tribunale di Perugia, con proprie disposizioni interne, avrebbe autorizzato il rilascio dell'attestazione di irrevocabilità anche per quei provvedimenti per i quali non risulta versata l'imposta di registro; diversamente codesto Presidente, invocando il dettato normativo dell'art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986, non ritiene possibile una tale attestazione in assenza di registrazione.

Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

In primo luogo, preme evidenziare che la problematica sollevata da codesta Corte di appello è stata esaminata dalla Direzione generale della giustizia civile con riguardo alla possibilità di apporre l'attestazione di passaggio in giudicato, ex art. 124 disp. att. c.p.c., in calce alla copia conforme della sentenza rilasciata in forma esecutiva, utilizzata per la notifica al procuratore costituito, al fine della decorrenza del cd. termine breve per impugnare ex art. 285 c.p.c. (nota prot. DAG del 25.09.2015: allegato 1).

Con riguardo a tale ipotesi la Direzione generale della giustizia civile ha ritenuto che *"non sia possibile per il cancelliere rilasciare l'attestazione di irrevocabilità di una sentenza soggetta ad obbligo di registrazione che non sia stata registrata, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, per ottenere il passaggio in giudicato della stessa, l'avvocato abbia, impropriamente, notificato una copia conforme della sentenza in forma esecutiva"*.



A identica conclusione deve giungersi con riferimento all'ipotesi prospettata da codesto Presidente; anche in questo caso, infatti, l'attestazione di irrevocabilità viene richiesta per introdurre un procedimento per irragionevole durata del processo ex legge n. 89 del 2001, c.d. legge Pinto, ipotesi che non rientra tra le eccezioni previste dall'art. 66, comma 2, del citato d.P.R. n. 131 del 1986.

Come specificato nella sopra richiamata nota della Direzione generale della giustizia civile, l'art. 66 del d.P.R. 131 del 1986 prevede che i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati, solo dopo che gli stessi siano stati registrati.

Fanno eccezione a tale previsione — per quanto qui interessa — le richieste di copie finalizzate: 1) alla prosecuzione del giudizio (art. 66, secondo comma, d.P.R. cit. lettera a); 2) alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (lettera c) del medesimo art. 66 cit.); 3) ad uso esecuzione ivi compreso il giudizio di ottemperanza (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002, e Corte Costituzionale sentenza n. 140 del 7 giugno 2022).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 14393 del 10 agosto 2012 e n. 2950 del 13 febbraio 2015), può iscriversi nel concetto di *"prosecuzione del giudizio"*, di cui al comma secondo della norma in esame, anche la richiesta copie formulata ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ovvero sia per uso notifica, al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione.

A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 7607/2010, ha precisato che *"la situazione di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro non può avere l'effetto di precludere lo svolgimento e la conclusione del processo di cognizione, e ciò in quanto, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il legislatore ha ritenuto che il primo fosse sufficientemente garantito dall'obbligo gravante sul cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo in grado di procedere alla riscossione"*.

Di conseguenza è legittimo il rilascio di copia conforme della sentenza per uso notifica, anche quando non assolta l'imposta di registro, al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione.

Diversamente, per quanto concerne la possibilità di apporre attestazione di irrevocabilità sulla copia conforme debitamente notificata, si fa notare che sebbene l'art. 124 delle disp. att. c.p.c., quanto alle modalità di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza (*"a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice"*) non preveda espressamente che il cancelliere sia tenuto a verificare l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, non v'è mai stato dubbio circa l'impossibilità di apporre tale attestazione nel caso in cui la sentenza non fosse stata registrata.

A fronte dell'istanza di attestazione di irrevocabilità, infatti, non vi è più alcun margine per effettuare quel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, cui fa riferimento la Corte di Cassazione con

la sentenza sopra richiamata, in quanto il giudizio è ormai concluso con sentenza irrevocabile, e dunque residua soltanto l'interesse fiscale alla riscossione.

Ciò posto, a parere di questa Direzione generale è legittimo il rilascio della copia conforme per uso notifica al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c. anche prima della registrazione della sentenza, ma non è possibile apporre sulla medesima sentenza, una volta notificata, l'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. se prima non sia stato assolto l'obbligo fiscale della registrazione.

Cordialmente

Roma, 12 dicembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.n. /2015U



Roma, 6 SET. 2015

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Cagliari

Oggetto: divieto di rilascio copie autentiche prima della registrazione ex art 66 D.P.R. 131/1986.

Con nota n. prot. n. 0041/Segr. dell'8 gennaio 2014, il Dirigente del tribunale di Cagliari ha posto un quesito volto a chiarire se, stante il disposto dell'art. 66 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sia legittimo il rilascio, per uso notifica, di copie autentiche delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali prima che gli stessi siano stati registrati.

L'articolo 66 del citato D.P.R. n. 131/1986, al primo comma stabilisce che "I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), (tra cui figurano i cancellieri) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta".

Tale principio generale, tuttavia, non si applica, "agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio" (art. 66, co. 2, lettera a), D.P.R. n. 131/86).

Pertanto, la norma sopra richiamata fa divieto al cancelliere di rilasciare copie di sentenze o di atti giurisdizionali prima della loro registrazione fatta eccezione per le ipotesi previste dal secondo

comma, dell'art. 66 del citato D.P.R. n. 131/86, tra le quali figura il rilascio di copia finalizzato alla prosecuzione del giudizio.

Tenuto conto di tale assetto normativo, questa Direzione generale, con nota del 10 marzo 2006, n. prot. 29405, nel fornire risposta ad un quesito posto dalla Corte di Appello di Campobasso, aveva ritenuto che la richiesta di copia autentica della sentenza, formulata ai sensi dell'art. 285 c.p.c., non rientrasse nell'ipotesi disciplinata dall'art. 66, co. 2, lettera a), del D.P.R. n. 131/86, in quanto rilasciata non per la prosecuzione del giudizio, come specificato dalla norma, ma per fare decorrere i termini di impugnazione.

Sebbene la norma sopra richiamata non sia mai stata modificata, alcune pronunce della Corte di Cassazione, consentono, allo stato, di chiarire meglio cosa debba intendersi per copia rilasciata per la "prosecuzione del giudizio" ai sensi dell'art. 66, co. 2, lettera a), del D.P.R. n. 131/86.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 14393 del 10 agosto 2012, ha ritenuto che *"l'inadempimento dell'obbligazione tributaria non può avere l'effetto di precludere lo svolgimento o la conclusione del processo di cognizione, fatto salvo l'obbligo per il cancelliere di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati"*.

Precisa inoltre la Corte che *"attraverso la notificazione (della sentenza), la parte vittoriosa mira a provocare una sollecita prosecuzione del giudizio o, in alternativa (per il caso in cui la controparte non ritenga di proporre appello), la sua definizione"*.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, quindi, la definizione del processo, che si realizza mediante la notifica della sentenza e il decorso dei termini per impugnare, rappresenta una delle possibili ipotesi di "prosecuzione del giudizio" ai sensi dell'art. 66, co. 2, lettera a) del D.P.R. n. 131/86.

Tale principio è stato, tra l'altro, ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 2950 del 13 febbraio 2015, secondo cui *"in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86...non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio."*

Infatti, aggiunge la Corte nella citata sentenza, *"l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta di registro ...è sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione"*.

Di conseguenza, questa Direzione Generale, alla luce dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte di Cassazione, ritiene che l'art. 66, co. 2, lettera a) del D.P.R. n. 131/86, possa applicarsi anche al rilascio di copie autentiche finalizzate alla definizione del processo ai sensi dell'art. 285 c.p.c.

Il Direttore Generale

Marco Manfelloni
Marco Manfelloni



M_DG Tribunale di PERUGIA - Prot. 29/12/2022.0003425.E